CXXXVIII.

TORNATA DEL 18 GIUGNO 1873

Presidenza TORREARSA

Sommario — Congedi — Annunzio d'interpellanza del Senatore Figoli — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. Spesa straordinaria per prima provvista di effetti mobili occorrenti a nuove case di pena; 2. Esenzione dal pagamento dei diritti d'entrata e di uscita degli oggetti spettanti ai Sovrani regnanti ed ai Principi del loro sangue — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge postale — Approvazione dell'articolo primo — Raccomandazione del Senatore Lauzi sull'articolo secondo, cui rispondono il Senatore Barbavara ed il Senatore Torelli, Relatore — Approvazione dell'articolo secondo e dei successivi sino al sedicesimo, ultimo della legge — Discussione del progetto di legge per l'affrancazione di annualità dovute al Demanio dello Stato o da esso amministrate — Approvazione dei due articoli del progetto — Discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa di palatico nella provincia di Mantova — Proposta sospensiva del Ministro di Agricoltura e Commercio a nome del Ministro delle Finanze, accettata dalla Commissione e dal Senato — Votazione a squittinio segreto dei progetti di legge dianzi discussi — Risultato della votazione.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Domanda un congedo di 15 giorni il Senatore Vannucci per motivi di salute che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Il Senatore Figoli desidererebbe interpellare l'onor. Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Il Ministro dei Lavori Pubblici ha dovuto recarsi alla Camera dei Deputati, ove fu chiamato per telegrafo. Essendomi però stato comunicato l'argomento dell'interpellanza che sarebbe relativo alla ferrovia ligure ed alla galleria dei Giovi, io mi farò premura di far conoscere al mio Collega il desiderio dell'onorevole Senatore, e son persuaso che, appena gli sia possibile, si farà un dovere di qui recarsi per rispondere all'onorevole Senatore.

Approvazione per articoli di due progetti di legge.

(V. Atti del Senato N. 126 e 136.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per spesa straordinaria per prima provvista di effetti mobili occorrenti a nuove case di pena.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto. (Vedi infra.)

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno domandando la parola rileggo l'articolo:

Articolo unico.

«È autorizzata la spesa straordinaria di lire 200,000 per prima provvista di effetti mobili occorrenti a tre nuove case di pena in Noto, Turi ed Aversa.»

« La detta somma costituirà capitolo speciale nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'Interno per l'anno 1873 sotto i numeri 70 bis e colla denominazione seguente: Spese d'impianto di case penali. »

Questo progetto di legge, constando di un solo articolo, si voterà poi a squittinio segreto.

Ora si passerà al progetto di legge per l'esenzione dal pagamento dei diritti di entrata e di uscita degli oggetti spettanti ai Sovrani regnanti ed ai Principi del loro sangue.

Do lettura dell'articolo unico:

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare rileggo l'articolo:

- «È data facoltà al Governo, di accordare la esenzione totale dal pagamento dei diritti di entrata e di uscita per gli oggetti spettanti ai Sovrani, a Capi di Governi esteri, ed ai Principi del sangue delle famiglie regnanti che entrano e soggiornano nel Regno, a condizione di reciprocità per parte dei loro governi.
- » Con Decreto Reale saranno stabilite le norme per l'applicazione di questa esenzione.»

Anche questa legge essendo composta di un solo articolo sarà poi votata a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge postale.

(V. Atti del Senato N. 139.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge postale.

Prego i signori Senatori componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Si dà lettura del testo del progetto.

(Vedi infra.)

É aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passerà alla discussione degli articoli:

Leggo l'articolo 1.

« Art. 1. La privativa dell'amministrazione delle poste pel trasporto e la distribuzione dei giornali e delle opere periodiche, è abolita. »

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

- « Art. 2. È mantenuta pei giornali e le opere periodiche la tassa di un centesimo per esemplare e per ogni 40 grammi o frazioni di 40 grammi.
- » Essi dovranno essere consegnati agli uffici di posta, divisi in pacchi per linea e località, secondo le disposizioni che verranno determinate dall'amministrazione.
- » Essi dovranno pure venire preventivamente affrancati.
- » Saranno però ammessi speciali abbuonamenti fra l'amministrazione delle poste e gli editori dei giornali.
- » I supplementi sono assoggettati alla stessa tassa dei fogli principali, fatta eccezione soltanto per quelli del Giornale Ufficiale che contengono atti del Governo o del Parlamento, i quali saranno esenti da tassa, purchè spediti unitamente al giornale.»

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Forse il Senato ricorda come, allorchè fu discussa e votata dal Parlamento la legge attualmente in vigore, sul regime postale, io mi permisi di muovere alcune osservazioni, perchè nella nuova legge, l'esenzione dal bollo peri supplementi dei giornali, veniva in certo modo ristretta; imperocchè la legge precedente ammetteva l'esenzione pei supplementi contenenti gli Atti del Governo e gli Atti del Parlamento. La legge attualmente in vigore non ammette l'esenzione dal bollo, che per i supplementi contenenti gli Atti del Governo.

Allora ebbi dall'onorevole Ministro, che se non erro era l'onorevole Depretis, e forse anche da chi lo assisteva come Segretario Gene-

rale, che se non erro siede ora tra noi, ebbi, dico, dichiarazioni favorevoli, relative allo scopo che io mi prefiggeva, quello cioè di procurare che più facilmente e più economicamente che sia possibile, i cittadini potessero leggere gli Atti del Parlamento, sui quali soltanto possono farsi un'idea delle discussioni parlamentari, anzi acquistare, dirò anche, una vera educazione politica; mentre è impossibile conoscere che cosa faccia il Parlamento da quei riassunti, da quei resoconti che pubblicano i diversi giornali, e che sono sempre improntati di una certa parzialità, e dello spirito che li informa. Ora, invece dell'adempimento delle gentili promesse, che allora mi erano state fatte da chi rappresentava il Governo, trovo che l'affare si fa più serio, e viene ad essere ancora più ristretta la divulgazione degli Atti del Parlamento, inquantochè la legge attuale non restringe soltanto agli Atti del Governo la esenzione del bollo per tutti i giornali, ma l'ammette unicamente per quegli Atti pubblicati in unione al Giornale Ufficiale.

E qui non posso a meno di osservare che è sbagliato il metodo col quale sono regolati gli abbonamenti agli Atti del Parlamento; infatti, questi Atti non si possono avere se non abbonandosi anche alla Gazzetta Ufficiale.

L'editore non ammette abbuonamenti parziali per gli Atti del Parlamento, se non avvi contemporaneamente pure l'abbuonamento alla Gazzetta suddetta, circostanza questa che certamente non inviterà molto i cittadini ad assoggettarsi a questo doppio abbuonamento.

Restringendo pertanto la mia osservazione, dico che avrei amato di veder facilitata, anzichè ristretta, la divulgazione degli Atti del Parlamento, per l'educazione politica dei cittadini, e mi limito per ora ad esternare il desiderio, che nelle future disposizioni di legge relative al servizio postale, ed anche relative al bollo, possano venire esentati dal bollo dei giornali tutti i supplementi integri degli Atti del Parlamento, quantunque divulgati per mezzo di qualsiasi giornale.

Tutti sanno che vi sono diversi sistemi di riproduzione dei resoconti del Parlamento, e come in Francia siansi riconosciuti gl'inconvenienti cui dava luogo la redazione dei resoconti, non sempre imparziali per parte dei giornali per cui fu loro vietato perfino di dare le

notizie parlamentari, se non col riportare intieramente gli Atti ufficiali del Parlamento, o coll'attenersi ad un resoconto che era compilato ne' suoi stessi uffici.

Accenno a queste circostanze per dimostrare che i sentimenti che ora esprimo, non sono nè limitati alla mia persona, nè limitati all'Italia, ma si riferiscono allo scopo importante di dare l'educazione politica al popolo, facendogli conoscere nel loro vero essere le deliberazioni del Parlamento. Conchiudo, esprimendo una preghiera, e la speranza che venga pur pensato a trovare un modo, col quale, o coll'esenzione dal bollo, o con qualche edizione più economica non venga ristretta ai soli lettori della Gazzetta Ufficiale la cognizione degli Atti delle due Camere che compongono il Parlamento.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Barbavara.

Senatore BARBAVARA. La privativa per i giornali venne soppressa coll'art. 1; colla soppressione di questa privativa si sono imposte ai giornalisti alcune condizioni che se nel servizio della stampa non fossero eseguite, in allora il benefizio di questa soppressione verrebbe intieramente perduto.

Ricordò il Ministero quando compilava questo progetto di legge il desiderio dell'onorevole preopinante, Senatore Lauzi, ma volendosi stabilire un sistema di trasporto pel quale i giornali potessero utilmente valersi della posta e giungere alla loro destinazione con indirizzi speciali per città, fu osservato che se si fosse data questa libertà ai giornalisti di porre nei loro supplementi gli Atti del Parlamento e gli Atti del Governo, si sarebbe costretta l'amministrazione ad esaminare foglio per foglio, pacco per pacco, perchè facile era la frode, e questo fu il motivo per cui si è dovuto restringere alla sola Gazzetta Ufficiale quel benefizio, pei supplementi, che portassero gli Atti del Parlamento. Del resto, se noi consideriamo quanto costi presso di noi la spedizione di un giornale e quanto negli altri paesi, si riconosce che in Italia, se vi è qualche restrizione, questa è ben piccola cosa.

Per i nostri giornali il prezzo non è che di un centesimo, mentre in Francia è di quattro; ora, si facciano pagare quattro centesimi anche in Italia, e allora si potranno dare queste maggiori libertà.

Aggiungo ancora che negli altri paesi non si

SENATO DEL REGNO - SESSIONE 1871-72

verificano i benefizii che vi sono presso di noi; per esempio, presso le altre nazioni i giornali vengono portati all'ufficio della posta due ore prima della partenza; qui invece, si portano all'ultimo momento e tante volte anche all'atto stesso in cui fischia la locomotiva; negli altri paesi adunque, vi è il tempo di esaminar bene il giornale e vedere se vi è la frode; perchè basterebbe che ci fosse un periodo nel supplemento che non si riferisse agli Atti del Parlamento e del Governo, per cadere appunto nella frode.

Ora, è evidente che, se si volesse costringere l'amministrazione postale a quest'esame, si toglierebbe il grande benefizio portato dall'articolo 2. di poter spedire il giornale fino all'atto della partenza della ferrovia.

Io credo che sia opportuno di lasciare l'articolo 2. come è stato proposto dal Governo; così noi saremo nella verità, perchè il mezzo della diffusione degli Atti del Governo, e del Parlamento, è il giornale ufficiale il quale costituisce la legalità di una notizia; gli altri giornali possono pubblicare i rendiconti anche con le attuali disposizioni.

Ora, è conveniente di dare la libertà, ma questa libertà non bisogna spingerla al punto che abbia a tornare a carico del Governo stesso.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Io ringrazio l'egregio uomo ed ottimo mio amico Commendatore Barbavara, di avermi accennato il pericolo della frode per il quale questo desiderio che era a lui noto non è stato secondato; ma non posso ancora abbandonare il pensiero che fino a quando i supplementi per la riproduzione degli Atti parlamentari, non sieno dati che dalla Gazzetta Ufficiale, sarà sempre piccolissima la diffusione dei medesimi. Io non posso qui fare una statistica, perchè mi mancano gli elementi, ma credo di poter dire, che meno gli uffici che vi sono obbligati e meno quelli che la ricevono gratuitamente, sono ben pochi coloro i quali leggono la Gazzetta Ufficiale e vi si abbonano.

Ora, non potendo avere i supplementi della Gazzetta Ufficiale se non uniti al giornale, ne viene questa gran difficoltà di diffusione.

Ad ogni modo, spero che il nostro Collega, il quale presiede al servizio postale, come ha trovato modo di introdurre tanti miglioramenti nel servizio stesso, come ha potuto dimostrare

che esso è da noi in condizioni migliori di quelle di alcuni altri paesi vicini, così potrà col tempo trovar mezzo di diffondere più che sia possibile nella loro integrità gli Atti del Parlamento.

Senatore TORELLI, Relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI, *Relatore*. Io posso aggiungere un ultimo schiarimento, il quale varrà a spiegare una dimanda dell'onorevole Collega Senatore Lauzi.

Egli dice: perchè vi siete vincolati alla condizione che siano spediti gli Atti del Parlamento soltanto in unione alla Gazzetta Ufficiale? Questo dipende dacchè la Gazzetta Ufficiale non accetta l'abbonamento separato del giornale o dei supplementi soli. Converrà dunque cambiare il contratto coll'editore della Gazzetta Ufficiale. Questo non potendosi per ora fare o non credendosi di poter fare, si è dovuto per conseguenza esser logici e accettare queste condizioni.

Però io credo che allorchè si rifarà il contratto coll'editore della *Gazzetta Ufficiale*, gli si potrà imporre questa condizione di dare l'abbonamento agli Atti del Parlamento, indipendentemente dalla *Gazzetta Ufficiale*. Pel momento non era possibile far ciò.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Quantunque io abbia parlato due volte, prego il Senato a volermi permettere di dire altre due parole sull'ultima osservazione fatta dall'onorevole Senatore Torelli.

Appunto perchè io so che questo privilegio di edizione della Gazzetta Ufficiale dipende da un contratto, mi sono ben guardato dal fare una proposta, perchè in questa occasione non avrebbe raggiunto uno scopo utile. Ma era appunto questo il vizio, a cui io voleva riparare: e se l'assicurazione dell' onorevole Senatore Torelli è divisa dai suoi Colleghi, dal Governo, e direi anche dalle amministrazioni delle due Camere del Parlamento, spero che in un prossimo contratto, e desidero che questo avvenga al più presto possibile, si possa togliere questa condizione la quale serve appunto d'impedimento e di ostacolo al conseguimento del mio voto.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni rileggo l'articolo 2, per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo 2, voglia alzarsi. (Approvato.)

« Art. 3. I giornali e le opere periodiche gettati nelle buche postali, od altrimenti consegnati alla posta isolatamente, saranno soggetti alla tassa di francatura di centesimi due per ogni esemplare, e per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi. »

(Approvato.)

- « Art. 4. La progressione del peso sulla quale è regolata la tassa pel trasporto delle lettere è fissata come segue:
- » È considerata come semplice la lettera che non oltrepassa il peso di 15 grammi.
- » Al di là di questo peso si aggiungerà la tassa della lettera semplice per ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi. »

(Approvato.)

- « Art 5. Per l'assicurazione delle lettere contenenti valori dichiarati, oltre le tasse di francatura e di raccomandazione, si pagheranno dal mittente centesimi venti per ogni cento lire o frazione di cento lire del valore assicurato.
- » La presenza e la integrità dei valori assicurati dovranno inoltre essere riconosciute e constatate dall'ufficio di posta nei modi che verranno stabiliti dall'amministrazione. »

(Approvato.)

- « Art. 6. Le mostre e i campioni di merci sono assimilati alle stampe non periodiche. Debbono perciò essere francati al prezzo di centesimi due per ogni 40 grammi o frazioni di 40 grammi.
 - » Non essendo francati non hanno corso. »
 (Approvato.)
- « Art. 7. Il peso di ogni pacco di mostre e campioni consegnato alla posta non può superare 300 grammi; similmente il peso di ogni pacco di stampe non periodiche non deve eccedere 5 chilogrammi. »

(Approvato.)

- « Art. 8. Le lettere insufficientemente francate sono considerate come non franche e gravate dalla tassa normale per porto di 15 grammi, fatta deduzione del valore dei francobolli apposti.
- » I pacchi di carte manoscritte, le stampe e i campioni insufficientemente francati, sono assoggettati al doppio della tassa di francatura, fatta pure deduzione del valore dei francobolli applicati. »

(Approvato.)

- « Art. 9. Per mezzo di tutti gli uffizi postali potranno esser fatte da un luogo all'altro del Regno comunicazioni scritte sopra speciali cartoline somministrate dalla posta.
- » Il prezzo complessivo di acquisto e di tassa postale delle cartoline è fissato a centesimi 10 per caduna.
- » Potranno pure essere usate le cartoline di corrispondenza in doppio, cioè con risposta pagata, al prezzo complessivo di centesimi 15 per la proposta e la risposta. »

(Approvato.)

- « Art. 10. L'amministrazione delle poste è autorizzata a rilasciare biglietti di ricognizione personale, agli esibitori dei quali dovranno essere pagati da qualunque uffizio postale i vaglia e i titoli di credito, di cui all'articolo 12, e consegnati gli oggetti raccomandati ed assicurati senz'altra formalità tranne la ricevuta.
- » Cessa ogni ulteriore responsabilità dell'amministrazione delle poste quando il pagamento dei vaglia e la consegna degli oggetti raccomandati od assicurati hanno luogo dietro presentazione del biglietto di ricognizione personale che verrà ritirato dall'uffizio postale. »

(Approvato.)

- « Art. 11. I biglietti di ricognizione personale sono tratti da speciali libretti distinti con un numero progressivo e contenenti dieci biglietti cadauno.
- » I biglietti non possono essere rilasciati separatamente, ma a libretti, e contro ricevuta dell'interessato o di suo speciale procuratore.
 - » Il prezzo di ogni libretto è di lire una. » (Approvato.)
- « Art. 12. Nelle direzioni delle poste, oltre a consueti depositi per vaglia potranno essere depositate somme di denaro contro rilascio di titoli di credito postali, valevoli per riscuotere partitamente da qualunque uffizio le somme predette.
- » I titoli di credito postale potranno essere rilasciati fino a lire 10,000 nelle direzioni di prima classe e fino a lire 3000 nelle altre direzioni.
- » Ogni deposito non potrà essere inferiore a lire 200.
- » I rimborsi parziali non saranno inferiori a lire 50 e non eccederanno in ciascuna volta le cifre qui appresso:

Lire 2000 per le direzioni di prima classe; Lire 1000 per le altre direzioni;

Lire 200 per gli uffizi di ogni classe.

» Pel rilascio dei titoli di credito postale dovrà pagarsi la tassa di centesimi 50 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire fino a lire 1000, e quella di centesimi 25 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire al di là di lire 1000. »

(Approvato.)

- « Art. 13. I titoli di credito postale sono nominativi. Non può esserne girata ad altri la proprietà, nè accresciuto il valore primitivo.
- » Sono valevoli per cinque anni, compreso l'anno dell'emissione, trascorsi i quali, le somme non riscosse cedono a profitto dell'erario. »

(Approvato.)

« Art. 14. È prorogato a tutto il 1875 il termine stabilito dall'articolo 3 della legge 5 maggio 1862 per estendere a tutti i Comuni del Regno il servizio posta'e. »

(Approvato.)

« Art. 15. Per la fabbricazione delle cartoline postali di corrispondenza è autorizzata una maggiore spesa di lire 140,000 aggiunta a quella inscritta al capitolo 84 (officina delle cartevalori) del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze per il 1873. »

(Approvato.)

« Art. 16. Uno speciale regolamento, provvederà alla esecuzione della presente legge, le cui disposizioni andranno in vigore il 1 gennaio 1874. »

(Approvato.)

La legge si rimanda allo squittinio segreto.

Approvazione del progetto di legge per l'affrancazione di annualità dovute al Demanio dello Stato o da esso amministrate.

(V. Atti del Senato N. 132.)

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del progetto di legge per l'affrancazione di annualità dovute al Demanio dello Stato o da esso amministrate.

Prego i componenti l'Ufficio Centrale, signori Senatori Manzoni, De Luca, Mischi, Borgatti e Panattoni a prender posto al banco deile Commissioni.

Il Senatore, Segretario, CHIESI dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola, passeremo alla discussione degli articoli. Rileggo l'articolo 1:

« Art. 1. Nelle affrancazioni che si operano a termini delle leggi 15 marzo 1860, N. 145, del Governo Toscano, e 24 gennaio 1864, N. 1636, in confronto del Demanio e del Fondo del Culto quando trattasi di annualità inferiore a L. 100, è fatta facoltà agli affrancanti di liberarsi dal loro debito mediante pagamento di una somma corrispondente al valore della rendita pubblica dovuta a termini delle leggi anzidette. Il valore della rendita pubblica sarà determinato in base al prezzo che verrà periodicamente fissato dal Ministro delle Finanze. »

Se non si fanno osservazioni metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Le affrancazioni delle annualità dovute al Demanio ed al Fondo del Culto, potranno operarsi anche in rate non inferiori all'annua rendita di lire 100. »

(Approvato.)

Anche questa legge sarà rimandata allo squittinio segreto.

Proposta sospensiva sul progetto di legge per l'abolizione della tassa di palatico nella Provincia di Mantova.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa di palatico nella provincia di Mantova.

I componenti l'Ufficio Centrale sono pregati a prendere posto al banco delle Commissioni. MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO. A nome del mio Collega ed amico il Ministro delle Finanze, io debbo pregare il Senato di sospendere la discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa di palatico nella provincia di Mantova, e ne dirò le ragioni.

Allorquando si discuteva questa legge nell'altro ramo del Parlamento, il Ministro delle Finanze osservava che la tassa di palatico aveva una doppia natura; per una parte, poteva considerarsi come una tassa annessa a quel permesso di macinare che era concesso dagli antichi feudatari, e sotto questo aspetto il mio Collega delle Finanze riconosceva es-

ser giusto che la tassa di palatico venisse abolita; ma d'altra parte egli osservava, come questa tassa avesse anche in parte il carattere di un canone per la concessione delle acque pubbliche ed avvertiva come sotto quest'altro aspetto, la finanza non potesse rinunciarvi.

Quindi l'onorevole Ministro delle Finanze aderiva bensì allora a che venisse abolita la tassa di palatico, ma a condizione soltanto ne venisse sostituita un'altra d'indole generale, colla quale si regolassero le prestazioni dovute al Demanio per la coucessione delle acque pubbliche, anzi egli presentava perciò un diverso ed apposito progetto di legge, d'accordo con la Commissione stessa che proponeva l'abolizione della tassa di palatico. Oltreciò egli faceva istanza perchè il nuovo progetto di legge venisse rimesso alla stessa Commissione, da cui era proposta l'abolizione; dichiarando esplicitamente che egli non avrebbe sottoposto alla sanzione Reale il progetto di legge che aboliva la tassa di palatico, fino a che non potesse sottoporsi alla sanzione Sovrana, anche l'altro disegno di legge, volto a disciplinare i canoni dovuti per l'uso delle acque pubbliche.

Queste dichiarazioni vennero fatte dal Ministro delle Finanze, e si può dire che l'altro ramo del Parlamento vi ha fatto adesione. Ora, questa legge che abolisce la tassa di palatico ha fatto intanto il suo corso; è stata votata dalla Camera dei Deputati e potrebbe oggi anche da voi, Signori Senatori, essere votata. Ma così non avvenne dell'altra legge, la quale stabilisce le norme che si debbono seguire per la concessione delle acque pubbliche e per i canoni da pagarsi al Demanio. Ond'è che il Ministero attuale, trovandosi vincolato da dichiarazioni fatte in modo così esplicito, non potrebbe sottoporre alla sanzione reale il disegno di legge che è ora in discussione, ove riportasse l'approvazione del Senato; perche al punto in cui sono giunti i lavori parlamentari, non si può avere alcuna speranza che l'altro progetto di legge possa ancora in questo scorcio di sessione essere votato dall'altro ramo del Parlamento, in guisa da poter essere approvato anche dal Senato.

In questa condizione di cose non parrebbe conveniente sollecitare dal Senato la votazione e l'approvazione di un progetto di legge, che rimarrebbe forse ancora, chi sa per quanti mesi, nel portafoglio ministeriale.

Sarebbe questa in certo modo una mancanza di quel riguardo che è dovuto ad un Corpo così eminente qual è il Senato. Pertanto io crederei più conforme alla dignità, in pari tempo, del Senato e del Governo, che si soprassedesse alla discussione e votazione di questo progetto di legge.

Non vi può essere ostacolo rispetto all'abolizione di questa tassa; ma è fuor di dubbio conveniente che nel momento che si abolisce questa tassa, un'altra debba esserne sostituita. È per questi motivi che, in nome del Ministro delle Finanze, prego il Senato di non procedere, oltre per ora, nella discussione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Il Ministero propone di rinviare la discussione di questo progetto di legge; la Commissione vi acconsente?

Senatore TORELLI, Relatore. La Commissione è così scarsamente rappresentata, che io non posso parlare che in ragione dei due quinti; ed i due quinti sono d'avviso di accettare la proposta dell'onorevole signor Ministro. Egli disse che anche nell'altro ramo del Parlamento la Commissione annuiva, a che si avesse a presentare contemporaneamente a questo un altro progetto di legge, allo scopo di far camminare di pari passo l'istituzione della nuova tassa che dovrebbe reintegrare quanto si verrebbe a perdere coll'abolizione della tassa del palatico.

Qualche cosa di simile si trova anche nella Relazione della Commissione della Camera dei Deputati.

Ciò posto, per quanto dipende dalla vostra Commissione, essa non ha difficoltà, perchè lo scopo venga raggiunto nello stesso modo, di aderire alla domanda del Ministero, anche per un riguardo ben dovuto alla dignità del Senato; quindi accetta il rinvio.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta di rinvio fatta dall'onorevole Ministro.

Metterò ai voti questa proposta.

Chi approva il rinvio, voglia alzarsi. (Approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei progetti di legge discussi in questa stessa tornata.

Il Senatore, Segretario, MANZONI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Intanto annunzierò l'ordine del giorno per domani.

SENATO DEL REGNO — SESSIONE 1871-72

Al tocco, i signori Senatori son convocati negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

- 1. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione territoriale del Comune di Monreale e dei Comuni contermini.
- 2. Convenzione postale coll' Impero Germanico.
- 3. Autorizzazione al Monte di Pietà in Roma di ricevere i depositi giudiziarii ed obbligatorii in denaro.

Alle due si terrà Seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Applicazione delle multe per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette.

Spesa straordinaria onde completare gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche in conseguenza delle piene del 1872.

Approvazione della Convenzione supplementare relativa alla cessione al Municipio di Genova dell'Arsenale marittimo e cantiere della Foce.

Spese straordinarie per riparazione e costruzione di ponti e strade nazionali.

Formazione di ruoli separati delle imposte erariali e delle sovraimposte provinciali e comunali sui terreni e fabbricati.

Vendita di miniere e stabilimenti mineralurgici dello Stato nelle provincie di Roma, Grosseto, Catanzaro e Belluno.

Maggiore spesa per la costruzione delle strade ferrate Calabro-Sicule.

Spesa straordinaria di L. 1,140,206 10 per indennità dovuta a cagione di mancata esazione dei dazii sopra i porti dei fiumi Po, Ticino e Gravellone.

Conservazion e dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.

Vendita obbligatoria di beni incolti appartenenti ai Comuni.

Si procede ora allo spoglio dei voti. Risultato della votazione.

Modificazioni alla legge postale.

Votanti 78
Favorevoli 77
Contrari 1

(Il Senato approva.)

Affrancazione di annualità dovute al Demanio dello Stato, o da esso amministrate.

Votanti 78
Favorevoli 75
Contrari 3

(Il Senato approva.)

Esenzione dal pagamento dei diritti di entrata e di uscita degli oggetti spettanti ai Sovrani regnanti ed ai Principi del loro sangue.

Votanti 78 Favorevoli 72 Contrari 6

(Il Senato approva.)

Spesa straordinaria per prima provvista di effetti mobili occorrenti a nuove case di pena.

Votanti 78
Favorevoli 77
Contrari 1

(Il Senato approva.)

La seduta è levata (ore 4 1₁2).